

Schema di Contratto

REGIONE DEL VENETO

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Via Gattamelata, n. 64 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 04074560287

CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

Servizio di manutenzione delle aree verdi

dell'Istituto Oncologico Veneto.

CIG B14F6378D4

Con la presente scrittura privata tra:

- l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., (di seguito anche solo "Istituto") con sede legale in Padova, via Gattamelata 64, rappresentato dal Dr. _____, nato a _____ il _____, (Cod. Fisc. _____), il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della U.O.S.D. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, giusta delega prot. _____ del _____ del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;

e

- la Società _____ (di seguito anche solo "Appaltatore"), con sede legale a _____, in via _____, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____, al numero REA – _____ - P.IVA _____, in persona del sig _____, nata a _____ il _____ (Cod. Fisc. _____), la quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante, in virtù dei poteri a lei conferiti, domiciliata ai fini della carica presso la sede della Società stessa.

Premesso che:

Schema di Contratto

- con Deliberazione n. ____ del ____ del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, tramite piattaforma SinTel, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dell'Istituto Oncologico Veneto per la durata di 24 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

- con Provvedimento del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione Giudicatrice / di gara ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023.;

- con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ l'Istituto Oncologico del Veneto, qui integralmente richiamata, ha approvato l'aggiudicazione alla Ditta _____ di _____ del servizio di manutenzione delle aree verdi dell'Istituto Oncologico Veneto per il periodo di 24 mesi per l'importo complessivo di € _____ (IVA esclusa);

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90 del Codice dei Contratti;

- l'Aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche del possesso dei requisiti ordinari e speciali dichiarati in sede di gara;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ATTO CONTRATTUALE

Art. 1 Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto

I documenti che costituiscono parte integrante del presente Contratto sono di seguito riportati:

- Lettera d'invito - Disciplinare di gara, con allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica, con allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa;
- Cauzione definitiva;
- Polizza RCT/RCO;

Schema di Contratto

- Offerta della Ditta _____ di _____, comprensiva di documentazione tecnica, amministrativa ed economica, presentata in data _____ nell'ambito della procedura Sintel ID _____;
- DUVRI preliminare / definitivo.

I richiamati documenti sono depositati agli atti della UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Istituto Oncologico Veneto e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 2 Oggetto e durata del contratto

L'Istituto Oncologico Veneto, come sopra rappresentato, affida il servizio di manutenzione delle aree verdi dell'Istituto Oncologico Veneto, come meglio dettagliato nel Capitolato speciale d'Appalto – Parte Tecnica, alla Ditta _____, con sede legale a _____, in via _____, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero REA _____ - P.IVA _____.

L'appalto ha durata di mesi 24 a far data dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Art. 3 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale delle prestazioni oggetto del presente contratto, considerato onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ammonta a complessivi € _____, di cui costi interferenziali pari a € _____ e costi per la manodopera € _____.

L'importo dei servizi a canone ammonta a complessivi € _____.

Per i servizi a misura sarà applicato, alla relativa voce di prezzario Assoverde vigente, lo sconto offerto in sede di gara.

L'importo complessivo per i servizi a misura extra-canone ammonta a € 18.000,00. Detto ammontare è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di IVA.

Schema di Contratto

Art. 4 - - Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine l'Aggiudicatario ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che utilizzerà il seguente conto corrente dedicato n. _____, aperto presso Banca _____, Agenzia di _____, IBAN _____, e che le persone delegate ad operare su tale conto sono _____.

Art. 5 – Altri obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nel Capitolato speciale d'Appalto – Parti Tecnica e Amministrativa, nell'offerta presentata in sede di gara, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Appaltatore dichiara di impegnarsi all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme o condizioni e modalità contenute negli atti di gara e in materia di contratti pubblici, nonché all'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Schema di Contratto

L'Appaltatore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Appaltatore, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito dal presente contratto, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente contratto devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l'Appaltatore deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

L'Appaltatore si impegna:

- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'istituto Oncologico Veneto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 27/09/2018, aggiornato con DDG. 447/24 e reperibile al link:

<https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2024/06/Codice-di-comportamento-IOV.pdf> ;

- a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità con prospetto clausole applicabili in via transitoria, con valenza di Patto d'Integrità", nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della Legge 190/2012), parte integrante della documentazione di gara, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori

Schema di Contratto

dell'Istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

- a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura - UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;

- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94, 95, 97 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga altresì:

- a predisporre le misure di protezione atte ad evitare danni a chiunque, come a titolo esemplificativo cartelli d'avviso, luci per l'illuminazione notturna e quant'altro venisse ordinato dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dalle Autorità competenti, le cui norme e regolamenti dovranno essere scrupolosamente osservati;

- a garantire la sorveglianza dell'area oggetto del servizio;

- a sgomberare le aree necessarie all'esecuzione dell'intervento;

- a garantire il transito nei passaggi pubblici e durante l'esecuzione dei servizi; contenere il livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con rispetto degli orari e delle prescrizioni successivamente comunicate dall'Istituto;

- risarcire eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei servizi;

Schema di Contratto

- riparare immediatamente eventuali danneggiamenti alle piante a seguito di errati diserbi (dosi, modalità, principio attivo, deriva, ecc.) causati dall'Appaltatore con la sostituzione delle piante e la perfetta ricostruzione dalla situazione preesistente;
- rimuovere, a singoli servizi ultimati, quanto utilizzato, sgombrando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti, ecc. e lasciando l'area in perfetto stato di pulizia;
- farsi carico delle eventuali controversie che dovessero sorgere con i confinanti con l'area oggetto del presente appalto, a causa di incauto espletamento del servizio, esonerando in tal modo l'Istituto da qualsiasi responsabilità a tal riguardo.

È fatto assoluto divieto di accendere fuochi sul luogo oggetto di appalto e, pertanto assoluto divieto di bruciare sul posto ramaglia e legname di risulta, ovvero bruciare qualsiasi altro materiale.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

L'Appaltatore accetta di utilizzare, a proprie spese e cura, i residui organici (es.: sfalci, potature, ecc.) esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006, così come determinato dall'art. 20 della Legge n. 37 del 03/05/2019, prodotti nelle aree oggetto del presente appalto, in agricoltura o nella silvicoltura o per produzione di energia da biomassa, anche con cessioni a terzi, mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute umana. Detti rifiuti sono formalmente ceduti dall'Istituto.

Per lo smaltimento di altro genere di rifiuti di risulta dell'attività manutentiva, l'Appaltatore è tassativamente tenuto a produrre la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, è avvenuto ad ogni effetto secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia; è inoltre vietato l'interramento di qualsiasi materiale di risulta.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Schema di Contratto

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento dalle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato speciale d'Appalto – Parte Tecnica.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste dal C.s.A. – Parte Tecnica e Parte Amministrativa.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali

Schema di Contratto

di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 7 – Clausola sociale

L'Appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. La Stazione appaltante sarà estranea concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione appaltante. All'atto dell'offerta l'Appaltatore deve aver indicato quali servizi e le forniture o parti di servizi e forniture intende subappaltare.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 119 del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto

Schema di Contratto

dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;

- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità con prospetto clausole applicabili in via transitoria, con valenza di Patto d'Integrità", nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della Legge 190/2012), parte integrante della documentazione di gara, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

Schema di Contratto

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 9 – Garanzie

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto la Ditta _____ ha presentato polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO) n. _____ emessa da _____.

Schema di Contratto

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Per le prestazioni contrattuali previste la Ditta _____, ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 e con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al ____ per cento dell'importo contrattuale, dell'importo di € _____, (eventualmente) ridotta come previsto dal comma 8 dell'art. 106 D.Lgs. 36/2023, mediante fidejussione n. _____ emessa da _____ Agenzia Filiale di _____.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal comma 8 dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, l'Istituto Oncologico Veneto ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, così come in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 8 del C.s.A. - Parte Amministrativa. L'Aggiudicatario deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Istituto debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente dell'Appaltatore

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Sig. _____, nominato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

La Ditta _____ ha comunicato per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali nella persona del Sig. _____, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Schema di Contratto

Art. 11 – Modalità di esecuzione del servizio

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In riferimento all'importo del presente appalto, inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio a firma del DEC.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con cadenza trimestrale, un report con le attività svolte nel periodo di riferimento, distinguendo le attività a canone da quelle a misura. I servizi oggetto del contratto saranno soggetti a verifiche di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'Istituto provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi prestati, secondo quanto previsto nel C.s.A. – Parte Tecnica e Amministrativa e quanto successivamente concordato con l'Appaltatore a seguito di avvio dell'esecuzione del contratto. In tale fase esecutiva, l'Istituto si riserva la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, nei limiti previsti nei precedenti articoli, alle modalità di esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi, in sede di esecuzione contrattuale, all'utilizzo di eventuali piattaforme informatiche di cui l'Istituto dovesse dotarsi per la gestione e il controllo qualitativo dei servizi oggetto del presente appalto.

Art. 12 – Contestazioni e penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comporteranno l'applicazione delle penali nei termini e nelle modalità previste all'art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto – Parte Tecnica. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'Appaltatore.

Schema di Contratto

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'immediata risoluzione del contratto, l'Istituto contesterà mediante PEC le inadempienze riscontrate ed assegnerà all'Aggiudicatario un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. In caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla data della comunicazione della contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo, l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del Progetto. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dall'Aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Istituto ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale.

L'importo della penale sarà trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione o, a discrezione della stazione appaltante, direttamente dalla garanzia definitiva, per il quale l'appaltatore fin da ora esprime il suo consenso.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamento

L'Appaltatore dovrà emettere fatture trimestrali posticipate. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

A seguito dell'invio del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore emetterà due distinte fatture per gli importi riferiti rispettivamente ai servizi a canone e ai servizi a misura, calcolati in base a quanto stabilito nell'art. 10 del Capitolato speciale d'Appalto – Parte Tecnica.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del RUP, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è

Schema di Contratto

giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui al DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova
Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG _____; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 14 - Risoluzione del Contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso Decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal Codice Civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato Protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

Schema di Contratto

- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del Progetto, nelle modalità e termini di cui all'art. 122 co.3 del D.Lgs. 36/2023;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'Appalto – Parte Tecnica e Parte Amministrativa.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che

Schema di Contratto

preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Recesso unilaterale della stazione appaltante

Schema di Contratto

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.

Art. 16 - Cessione del contratto; cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L. 52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 17 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Schema di Contratto

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 19 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, compresa in particolare l'imposta di bollo, il cui pagamento rimane pertanto a carico del Fornitore, in capo al quale grava la responsabilità dell'assolvimento di tale imposta.

Art. 20 – Privacy

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

La Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode

Schema di Contratto

del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Laddove ne ricorrano i presupposti, l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, il quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/279.

Art. 21 - Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si rinvia al Capitolato speciale d'Appalto – Parti Tecnica e Amministrativa, alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti ed alle leggi speciali applicabili all'appalto in oggetto.

Il presente atto si compone di n. __ (_____) facciate, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Dott. _____

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ditta _____

Il Rappresentante Legale

Sig. _____

Schema di Contratto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto _____, in qualità di Rappresentante Legale dell'Appaltatore, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18.

L'Appaltatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.